



COMUNE DI FAUGLIA
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
PUBBLICO NON DI LINEA NCC
“NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON
AUTOVETTURA”**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39
del 30/11/2018



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico,
Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola

Zona Valdera
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA NCC "NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA"

Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 23 del 12.06.2015

In vigore dal 11 luglio 2015

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA NCC "NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (N.C.C.) nel territorio dei Comuni aderenti al Servizio SUAP Servizi alle Imprese e Turismo dell'Unione Valdera, secondo la normativa nazionale (¹Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.) e quella specifica regionale (²L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm.ii.).

Art. 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di N.C.C. è un autoservizio pubblico non di linea, ed in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a servizi pubblici di linea e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto.

3. La rimessa, deve essere situata nel territorio del Comune associato al Servizio SUAP dell'Unione Valdera per cui è stata attivata la procedura di rilascio del titolo autorizzativo. L'inizio del servizio avviene con partenza dell'autovettura dalla rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. Le modalità di esplicazione del servizio dovranno avvenire secondo quanto disposto dalla ³Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.

Art. 3 – Rimesse per il servizio

1. La rimessa è il luogo ove il veicolo sosta a disposizione dell'utenza e presso il quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio.

L'idoneità della rimessa è accertata in riferimento alla normativa edilizia ed urbanistica ed alla destinazione d'uso. Deve essere situata nel territorio del Comune associato al Servizio SUAP dell'Unione Valdera, per cui è stata attivata la procedura di rilascio del titolo autorizzativo.

2. Nel caso di autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui ⁴all'art.7 lettere b) e c) della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii., lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

1 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

2 Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio

3 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

4 Cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva, cooperative di servizi, consorzi tra imprese artigiane e tutte le altre tipologie di consorzi previste dalla legge

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura, che possono gestirle in forma singola o associata.
3. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo ed è trasferibile nei limiti e alle condizioni previste dall'⁵art.9 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio.

Art. 5 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.

2. Salvo quanto previsto all'art. 4 comma 3 del presente regolamento, è ammesso il cumulo, in capo

5 "Trasferibilità delle licenze. 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. 2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti. 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima".

a un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, anche se ad ogni bando di concorso un concorrente può ottenerne una sola.

Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 7 della ⁶Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii., ossia:

- essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla ⁷Legge del 8 agosto 1985 n. 443 ss.mm.ii;
- associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal codice civile.

2. E' consentito ai titolari di licenza conferire la propria autorizzazione ai sopraindicati organismi previsti dalla legge e indicati al comma 1 del presente articolo, e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dagli stessi, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.7 della ⁸Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.

Il Servizio SUAP dell'Unione, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto di rientrarne in possesso, qualora si verificano le fattispecie di cui al comma 2 e 3 dell'art. 7 della ⁹Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.

A tal fine, nell'autorizzazione rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 del presente regolamento, l'autorizzazione non potrà essere trasferita nuovamente al socio conferente se non sia decorso almeno un anno dal recesso, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della ¹⁰Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 7 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento, è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altri Stati a condizione di reciprocità con lo Stato Italiano ed essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
- b) essere in possesso della patente di guida, in corso di validità, per condurre il tipo di veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente di cui allo specifico bando di concorso;
- c) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente codice della strada, in corso di validità, per il tipo di veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente;
- d) essere iscritto al Ruolo provinciale presso la C.C.I.A.A dei conducenti di veicoli adibiti ad

6 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

7 Legge-quadro sull'Artigianato

8 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

9 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

10 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della ¹¹Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii., tenuto dalla Camera di Commercio di Pisa, come previsto dalla ¹²L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm. ii. nella sezione riservata ai conducenti di autovettura;

e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità in leasing, del veicolo da utilizzare per il servizio di noleggio con conducente o di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità giuridica entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di essere risultato utilmente collocato nella graduatoria definitiva per il rilascio dell'autorizzazione e di mantenerla per tutta la durata dell'attività;

f) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 8 del presente regolamento;

g) non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altri Comuni non associati al Servizio SUAP dell'Unione Valdera;

h) non avere trasferito la precedente autorizzazione nei cinque anni precedenti;

k) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

l) disporre, in base a valido titolo giuridico, della rimessa nel territorio del Comune associato al Servizio SUAP dell'Unione, per il quale viene attivata la procedura di rilascio del titolo autorizzativo.

2. L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, comporta la l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8 - Impedimenti soggettivi

1. Costituisce condizione ostativa all'esercizio del servizio di noleggio con conducente:

a) aver riportato una o più condanne definitive che prevedono la reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;

b) essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

2. In tutti i casi di cui al comma precedente, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

3. Costituiscono inoltre condizioni ostative le cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dal ¹³D.Lgs. del 6 settembre 2011 n.159 (codice antimafia).

4. In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati ¹⁴dall'art.85 del D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159.

TITOLO IV - ACQUISIZIONE PARERI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 9 – Acquisizione pareri

Ai sensi ¹⁵dell'articolo 96 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. ed in analogia alla

11 "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi non di linea"

12 Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio

13 Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136"

14 "Soggetti sottoposti alla verifica antimafia"

15 "Riduzione degli organismi collegiali" – art. 96 del Testo Unico degli Enti Locali

soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal ¹⁶D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114 e dal ¹⁷D.L. del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge del 4 agosto 2006 n. 248, non viene istituita la Commissione consultiva e, in luogo dell'acquisizione del parere di questa, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla ¹⁸Legge del 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. in occasione delle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento o per l'emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo. Pertanto, nel rispetto della Delibera di Consiglio Regionale Toscana del 1 marzo 1995 n. 131, "Criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla ¹⁹Legge del 15 gennaio 1992 n.21 ss.mm.ii. e funzioni promozionali delle Amministrazioni provinciali" l'Unione, nel predisporre e modificare il regolamento per l'esercizio del servizio di cui all'oggetto, nonchè per la determinazione del numero di autorizzazioni, acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante delle organizzazioni di categoria interessate.

TITOLO V - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10 - Contingenti

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente per ciascun Comune, è determinato, su proposta delle singoli Amministrazioni Comunali, con deliberazione della Giunta dell'Unione, all'interno del contingente massimo stabilito dalla stessa Giunta dell'Unione Valdera per l'intero territorio dei Comuni associati al Servizio e nel rispetto di una ripartizione equilibrata sul territorio, sentite le Associazioni di Categoria interessate, in applicazione delle normative regionali di settore ed in particolare nel rispetto della ²⁰delibera di Consiglio Regione Toscana 1 marzo 1995 n. 131, delle seguenti variabili, che influiscono sulla domanda potenziale:

- a) numero di abitanti;
- b) presenza di centri di servizio socio sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
- c) presenza di attività turistiche;
- d) presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;
- e) presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea (stazioni ferroviarie, terminal bus,etc.), nonchè del livello di offerta sul territorio di altre modalità di trasporto pubblico.

2. In sede di prima applicazione, in attesa di uno studio territoriale approfondito necessario per stabilire il contingente massimo di nuove autorizzazioni da rilasciare sul territorio dell'Unione Valdera, la Giunta dell'Unione Valdera può disporre l'avvio delle procedure dirette all'assegnazione delle autorizzazioni ancora disponibili nel contingente a suo tempo fissato per ogni singolo Comune associato al Servizio Suap.

TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

16 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma4, della legge 15 marzo 1997 n. 59

17 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

18 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

19 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

20 Criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla Legge del 15 gennaio 1992 n.21 ss.mm.ii. e funzioni promozionali delle Amministrazioni provinciali

Art. 11 - Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

1. Le autorizzazioni al servizio di N.C.C. con autovettura sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli e/o per esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Art. 12 - Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve almeno prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio e l'eventuale loro distribuzione tra i Comuni;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d) i criteri di valutazione dei titoli;
- e) la dichiarazione che la rimessa è situata nel territorio del Comune per cui è attivata la procedura di rilascio del titolo autorizzativo;
- f) dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
- g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria.

2. Il bando è approvato dal Dirigente del Servizio e pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Unione per almeno 30 giorni; il bando viene trasmesso per analogia pubblicazione ai Comuni aderenti e alla Provincia.

Art. 13 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni sono presentate per via telematica al Servizio SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Unione Valdera in bollo, entro i termini perentori stabiliti dal bando.

In esse devono essere indicate:

- generalità
- luogo e data di nascita
- cittadinanza e residenza del richiedente
- gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia, eventualmente, legale rappresentante
- la sede legale
- il Comune dell'Unione per il quale si vuole concorrere nel caso il bando riguardi più Comuni. In tal caso rimane salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del presente regolamento
- il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, dell'autovettura che intende destinare al servizio.

2. Il richiedente deve altresì chiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, tra cui in particolare l'iscrizione a ruolo presso la C.C.I.A.A. e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio, ai sensi del ²¹D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.

3. L'Ente non risponde di disguidi o ritardi, comunque verificatisi, nel caso di ritardato ricevimento.

²¹ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Art. 14 - Commissione di Concorso

1. L'espletamento del concorso compete alla Commissione Concorso, nominata dal Dirigente del Servizio SUAP.
2. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
3. La Commissione, una volta esperite le eventualmente le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Dirigente del Servizio.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, per ciò che concerne la Commissione di Concorso, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 - Titoli valutabili

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - a) l'anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C., in proporzione all'anzianità stessa;
 - b) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, in proporzione all'anzianità stessa;
 - c) i titoli di studio e i corsi professionali attinenti al servizio, in proporzione al numero, all'attinenza col servizio specifico e alle eventuali votazioni conseguite;
 - d) sede dell'impresa nel Comune per cui viene attivata la licenza;
 - e) residenza nel Comune per cui viene attivata la licenza;
 - f) periodo di disponibilità dell'immobile oggetto di rimessa, in proporzione all'estensione del periodo;
 - g) caratteristiche della rimessa;
 - e) numero e grado di conoscenza di lingue straniere;
 - f) disponibilità di autovetture a minor impatto ambientale
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti, ciascuno dei quali non può eccedere il 25% del punteggio assegnabile. I punteggi attribuiti a ciascun parametro sono stabiliti dalla Giunta all'atto dell'approvazione del bando di concorso.
3. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria l'essere stato titolare o dipendente di una impresa di N.C.C. con autovettura per almeno sei mesi. In caso di ulteriore parità il più giovane d'età.

Art. 16 Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 17 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Dirigente del Servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, provvede

all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di trenta giorni, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7. Nei casi consentiti si può ricorrere alle forme di dichiarazione sostitutiva previste dal ²²D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione.

Art. 18 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di NCC hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di NCC può essere sottoposta a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal vigente regolamento intercomunale.
3. Nei casi previsti dalla legge e dal vigente regolamento intercomunale l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere sospesa o dichiarata decaduta.

Art. 19 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo, pena la decadenza del titolo abilitativo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo nel caso in cui il titolare dimostri di non poter prendere servizio per cause di forza maggiore.

TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 20 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.
2. Il trasferimento delle autorizzazioni è concesso su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di

²² Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio, anche se conseguita in altro Comune, tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 21- Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al Servizio SUAP il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 22 - Sostituzione alla guida dell'autovettura

1. I titolari di autorizzazione che esercitino personalmente l'attività, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
- c) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- d) nel caso di incarichi sindacali, pubblici o elettivi a tempo pieno.

2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina vigente.

4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida, al Servizio SUAP, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione

concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione, come previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 23 - Collaboratore familiare dei titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto ²³dall'art. 230 bis del codice civile.

2. L'istituto fa capo ad una persona fisica, sia nei rapporti esterni, che nell'assunzione della responsabilità che compete sempre e solo al titolare, e mai al collaboratore familiare, che pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di coimprenditore.

E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza s'intende: il coniuge; i parenti entro il terzo grado, cioè in linea diretta: genitori – figli – nonni - nipoti, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti; gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi, nuore, cognati.

3. In conformità a quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di N.C.C., può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente gli estremi o copia dell'atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità), l'autocertificazione del collaboratore che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare, nonché i requisiti previsti dal presente regolamento e dalla legge per l'esercizio dell'attività.

Il Servizio SUAP segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata alla licenza a autorizzazione rilasciata per il servizio di noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.

4. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dall'Unione.

TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 24 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati, ai sensi ²⁴dell'art. 9 della delibera di Consiglio Regione Toscana 1 marzo 1995 n. 131, a rispettare le seguenti norme comportamentali:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- d) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- e) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- f) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;

²³ Impresa Familiare

²⁴ Criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla Legge del 15 gennaio 1992 n.21 ss.mm.ii. e funzioni promozionali delle Amministrazioni provinciali

- g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- h) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;
- i) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo all'Ufficio del Comando di Polizia Territoriale competente;
- j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

2. Oltre agli obblighi di cui al comma precedente l'esercente il servizio di N.C.C. con autovettura ha l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in particolare:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salve cause di forza maggiore documentate e verificate dal Servizio SUAP;
- b) comunicare entro quindici giorni al Servizio SUAP l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al Servizio SAUP ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
- d) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune.

E' fatto comunque salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, in particolare dalla ²⁵Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. e quella specifica regionale ²⁶L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm. ii.

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 25 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente, in particolare la ²⁷Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. e quella specifica regionale ²⁸L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm. ii.
- c) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C." e il numero dell'autorizzazione.

Art. 26 - Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, gli autoveicoli adibiti al servizio N.C.C. sono sottoposti alle verifiche previste dal vigente codice della strada.

²⁵ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

²⁶ Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio

²⁷ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

²⁸ Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio

2. I titolari di autorizzazione devono comunicare al Servizio SUAP l'esito di dette verifiche, entro 30 giorni dall'avvenuta verifica.

3. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dal Servizio SUAP a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo, tenuto conto delle tipologie di prescrizioni per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Dirigente del Servizio provvede alla sospensione dell'autorizzazione.

Art. 27 - Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio ed in particolare per condurre a destinazione l'utente senza maggiorazione di spesa, salvo impossibilità oggettiva del caso.

TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 28 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

2. E' vietata la sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto previsto ²⁹dall'art.11 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. : "*I Comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.....*"

Art. 29 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli e la discesa dagli stessi.

2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto ³⁰dall'art. 2 del D.P.R. del 24 luglio 1997 n. 503.

Art. 30 - Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal ³¹Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993, i titolari di autorizzazione per il servizio N.C.C, determinano annualmente la tariffa

²⁹ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

³⁰ Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

³¹ Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura

chilometrica minima e massima.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso il Servizio SUAP.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati.

4. I conducenti debbono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 31 Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni al Servizio SUAP dell'Unione Valdera, che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione al servizio di N.C.C. con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 32 - Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della normativa statale e regionale vigente.

2. Rimane quindi fermo quanto disposto ³²dall'art. 11 bis della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. e ³³dall'art.12 della L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm. ii.

Art. 33 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli ³⁴art. 85 e 86 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285, sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal codice della strada nel caso di inottemperanza agli obblighi fissati nel provvedimento di autorizzazione al servizio di N.C.C., ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Art. 34 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1.L'autorizzazione è temporaneamente sospesa per un periodo non superiore a sei mesi nel caso in cui il conducente:

- a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe;
- b) incorra per la terza in un arco dell'anno nella violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento;

³² Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

³³ Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio

³⁴ Nuovo Codice della Strada

- c) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada.
2. La revoca è disposta in caso di:
- ripetizione dei comportamenti di cui al punto precedente dopo essere già incorsi in un provvedimento di sospensione;
 - accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento;
 - ripetuta mancata prestazione di servizio, tale da non soddisfare le esigenze della clientela locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale interessato.
3. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Servizio SAUP notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Il Servizio SUAP, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
5. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi.
6. Nel periodo di sospensione, l'autorizzazione deve essere riconsegnata all'ufficio competente dell'Unione, che può disporre il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. In deroga a quanto sopra, può essere autorizzato lo spostamento del mezzo per esigenze di manutenzione.
7. Il Servizio Suap segnala al competente Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
8. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 35 - Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione sarà soggetta a decadenza qualora:
- il titolare dell'autorizzazione perda il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dal presente regolamento e dalla vigente normativa;
 - incorra nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
 - interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco dell'anno.
 - non inizi del servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dall'acquisizione dello stesso per atto tra vivi o "mortis causa".
2. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 36 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dall'Unione Comuni al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII - RECLAMI-QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 37 - Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato.
2. L'originale del reclamo va consegnato al Servizio SUAP dell'Unione Comuni tramite pec (suap.unionevaldera@postacert.toscana.it).
3. Il Funzionario Responsabile entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

Art. 38 - Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - N.C.C. con autovettura

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", al fine del monitoraggio della qualità del servizio N.C.C. con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, l'Unione Comuni e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità.
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire all'Unione Comuni e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con l'Unione Comuni e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, l'Unione Comuni e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, esclusivamente per parti disciplinanti il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, sono abrogati i "Regolamento per la disciplina del servizio noleggio autoveicoli con conducente", adottati con delibera dai Consigli Comunali dei Comuni associati al Servizio SUAP dell'Unione Valdera
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze dei Comuni di cui sopra, che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 40 Efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del Consiglio dell'Unione Comune Valdera.